



Circolare Studio Prot. N° 01/22 del 14/01/2022

MD/fa

Monza, 14/01/2022

**A Tutti i Clienti
Loro Sedi**

Oggetto: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

**Riferimenti: Art. 13 D.L. 146/2021 convertito dalla L. 215/2021
Nota Ispettorato del Lavoro prot. 29 del 11/01/2022**

La Legge numero 215/2021, di conversione del Decreto Fisco-Lavoro, ha introdotto a far data dal 21 dicembre 2021 un **nuovo obbligo di comunicazione preventiva nel caso di impiego di lavoratori autonomi occasionali ovvero di quelle prestazioni svolte da soggetti non titolari di partita iva assoggettate generalmente alla ritenuta del 20%**. Nello specifico, tale comunicazione preventiva deve essere inviata all'Ispettorato territoriale del lavoro competente, mediante sms o posta elettronica, prima dell'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali, con le modalità operative di cui all'art. 15 D. Lgs. 81/2015 (comunicazione lavoratori a intermittenza).

In data 11 gennaio, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, attraverso la Nota protocollo 29, ha emanato le prime indicazioni utili al corretto adempimento del richiamato obbligo. Nella Nota viene sottolineato che l'obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l'entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati precedentemente al 21 dicembre 2021, ancora in corso alla di emanazione della Nota.

Per tutti i rapporti in essere alla data dell'11 gennaio 2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati, stante l'assenza di indicazioni a riguardo, la comunicazione dovrà essere effettuata entro i 7 giorni di calendario successivi alla pubblicazione della Nota e cioè entro il 18 gennaio 2022. Per i rapporti avviati successivamente alla pubblicazione della Nota, invece, resto fermo il regime ordinario secondo il quale la comunicazione **deve essere effettuata prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale**.

➤ **Ambito di applicazione**

Il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori. Inoltre, la Nota precisa che la disposizione interessa i lavoratori autonomi



occasionali, ossia quei lavoratori le cui prestazioni sono disciplinate dall'art. 2222 del Codice civile e i cui compensi sono sottoposti al regime fiscale di cui all'art. 67 comma 1 lett. l) Tuir.

Sono invece esclusi dall'obbligo della comunicazione:

- Le **collaborazioni coordinate e continuative** (già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 9-bis D.L. 510/1996;
- Le cosiddette **prestazioni occasionali** (ai sensi dell'art. 54-bis D.L. 50/2017) per le quali sono già previsti specifici obblighi di comunicazione;
- Le **professioni intellettuali** disciplinate dall'art. 2229 del Codice civile ed in generale **tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale ed assoggettate al regime Iva**;
- I **rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale** per i quali sono già previsti specifici obblighi di comunicazione.

➤ **Modalità e contenuto della comunicazione**

L'obbligo di comunicazione, da effettuarsi all'Ispettorato territoriale del lavoro competente, avviene mediante **sms o posta elettronica** (l'elenco delle caselle di posta elettronica degli Ispettorati territoriali messi a disposizione per effettuare la comunicazione è presente nell'allegato alla presente circolare) con le modalità operative di cui all'art. 15 D. Lgs. 81/2015.

Per quanto riguarda **il contenuto della comunicazione stessa** (che potrà essere inserito direttamente nel corpo della mail senza alcun allegato), è necessario che siano riportati i seguenti dati, **in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa**:

- Dati del committente e del prestatore (Nome, Cognome e CF);
- Luogo della prestazione;
- Sintetica descrizione dell'attività;
- Data d'inizio della prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta a prestazione (se non viene completata nell'arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione).

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o modificata in qualunque momento antecedente all'inizio dell'attività del prestatore.



Si riporta di seguito un esempio di come debba essere compilata la comunicazione in oggetto:

Oggetto: Comunicazione avvio attività lavoro autonomo occasionale

Ai sensi di quanto previsto dal nuovo articolo 14, comma 1, del TU Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008), siamo a comunicare l'avvio di una prestazione di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell'articolo 2222 c.c., tra la società _____, con sede legale in _____ p.IVA/CF _____ e il sig. _____ nato a _____ il _____ con CF _____ e residente in _____, per lo svolgimento della seguente attività _____.

La prestazione occasionale verrà resa presso i locali _____ ed inizierà il _____. Alla conclusione dei lavori, il collaboratore riceverà un compenso pari a euro _____, al lordo della ritenuta d'acconto del 20%.

Si precisa che:

- La prestazione riguarda funzioni di alto profilo, non rientranti nell'ordinaria attività svolta dal committente.
- L'incarico sarà svolto dal collaboratore in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, né di luogo e né di orario, potendo autodeterminare i propri ritmi di lavoro e senza l'inserimento nell'organizzazione gerarchica del Committente.

Si allega la lettera di incarico.

L'Azienda

➤ **Sanzioni**

La disposizione prevede che in caso di violazione degli obblighi in esame si applica la **sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500** in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.L. 124/2004.

Le sanzioni potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

Lo Studio rimane a completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento in merito.

Cordiali Saluti.

De Alexandris Associati